

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/45/CE è scaduto il 20 ottobre 2007.

(¹) GU L 255, pag. 160.

Impugnazione proposta il 29 gennaio 2009 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 19 novembre 2008, causa T-404/05, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-43/09 P)

(2009/C 69/53)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: Charalampos, Meidanis e M. Tassopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ammissibile e fondata la presente impugnazione;
- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 novembre 2008, causa T-404/05, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee, oggetto del presente ricorso nella sua interezza
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza 19 novembre 2008, di cui viene chiesto l'annullamento nell'ambito della presente impugnazione, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha respinto il ricorso nella sua interezza.

A sostegno dell'istanza di annullamento della detta sentenza, la Repubblica ellenica deduce tre motivi.

Nell'ambito del primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il diritto comunitario per quanto riguarda la questione della competenza *ratione temporis* della Commissione per l'introduzione di rettifiche finanziarie particolari e che la sua sentenza contiene una motivazione contraddittoria.

Con il secondo motivo viene fatto valere che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il diritto comunitario per quanto riguarda la violazione del principio di irretroattività in relazione al rispetto delle misure finanziarie e che la sua sentenza contiene una motivazione contraddittoria a tal proposito.

Con il terzo motivo viene fatto valere che il Tribunale ha violato il principio comunitario di proporzionalità.

Ricorso proposto il 30 gennaio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-44/09)

(2009/C 69/54)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e M. Karanasou-Apostolopoulou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE (¹), che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e non avendo comunque comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/113/CE nel diritto nazionale è scaduto il 21 dicembre 2007.

(¹) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.